

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 27 luglio 2011, n. 4/R

Regolamento regionale recante: “Modifiche all’articolo 15 del regolamento regionale 22 maggio 2001, n. 6/R (Regolamento per la fruizione delle agevolazioni finalizzate alla rilocalizzazione di attività produttive collocate in aree a rischio di esondazione ai sensi della legge 16 luglio 1997, n. 228 e successive integrazioni)”.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge 16 luglio 1997, n. 228 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’articolo 21 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44;

Visto il regolamento regionale 22 maggio 2001, n. 6/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 26-2436 del 27 luglio 2011

emana

il seguente regolamento

Regolamento regionale recante: “Modifiche all’articolo 15 del regolamento regionale 22 maggio 2001, n. 6/R (Regolamento per la fruizione delle agevolazioni finalizzate alla rilocalizzazione di attività produttive collocate in aree a rischio di esondazione ai sensi della legge 16 luglio 1997, n. 228 e successive integrazioni)”.

Art. 1.

(Modifiche all’articolo 15 del regolamento regionale 22 maggio 2001, n. 6/R)

1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 15 del regolamento regionale 22 maggio 2001, n. 6/R, è sostituita dalla seguente:

“b) sull’ammontare dell’esposizione di cui sub a) – al netto, a scalare, dell’acconto e degli eventuali recuperi –Il Fondo riconosce interessi dalla data di risoluzione del contratto o della dichiarazione di decadenza del beneficio del termine fino alla data di conclusione delle procedure di recupero ovvero fino alla data di assegnazione alla Banca finanziatrice delle somme ricavate ovvero della dichiarazione della Banca di irrecoverabilità del credito. Il tasso da utilizzare per il calcolo è il costo della provvista (Rendimento medio dei titoli pubblici – Rendistato - arrotondato ai cinque centesimi superiori) vigente tempo per tempo;”.

Art. 2.

(Urgenza)

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell’articolo 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 27 luglio 2011.

Roberto Cota